

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E/O ALL'ESAME DI STATO

1. Frequenza dei $\frac{3}{4}$ monte ore annuo personalizzato

(Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza per casi eccezionali)

2. Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline quindi con una valutazione espressa in decimi inferiore a 6/10 per una o più discipline

(Da riportare sul documento di valutazione; la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.)

3. Aver partecipato entro il mese di aprile alle prove invalsi

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E/O ALL'ESAME DI STATO

1. Frequenza di meno di $\frac{3}{4}$ monte ore annuo

(Il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.)

2. Sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, comma 6 e 9 bis, DPR 249/1998)

3. Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline quindi con una valutazione espressa in decimi inferiore a 6/10 per più discipline.

GIUDIZIO DI IDONEITA'

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del **percorso scolastico triennale** (Decreto 62) da ciascuno effettuato (cioè dell'**itinerario che ciascun alunno ha seguito, sia in relazione alle sue potenzialità che in riferimento agli obiettivi formativi e specifici di apprendimento raggiunti**) e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un **voto di ammissione espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta in sede di **scrutinio finale**. **Le competenze** fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle **competenze chiave individuate dall'Unione europea** e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Per le alunne e gli alunni con **disabilità** la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (a cura dell'insegnante di sostegno).

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è **integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI**, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.